

Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.
Sede in Carrara

-.-

V E R B A L E

Adunanza del Consiglio di Amministrazione
seduta del giorno 3 Marzo 2020 ore 15.30

L'anno **2020** addì **3** del mese di Marzo, alle ore **15.30**, presso la sede della Società Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A. in Carrara via Roma n. 30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società suddetta, regolarmente convocato con avviso del 27 Febbraio 2020 notificato ai Sigg.ri Consiglieri ed al Collegio Sindacale nei modi e nei termini previsti dallo Statuto della Società, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

...omissis...

6) Indizione gara d'appalto relativamente all'affidamento dell' "Accordo quadro per la manutenzione straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si rendono disponibili e da riassegnare, gestiti da E.R.P. Massa Carrara S.p.A." - *D.L.28.03.2014 n° 47 convertito con modifiche della L.23.05.2014 n.80 recante "Misure Urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015"* *1 DECRETO -ADOZIONE 21040 DEL 20/12/2018;*

...omissis...

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Dott. Luca Panfietti

Avv. Simona Ricci

Avv. Nicola Baruffi

PRESIDENTE

Vicepresidente

Consigliere

Sono presenti per il Collegio Sindacale:

Rag. Athos Juri Fabbri

Dott.ssa Maria Gemma Ceccarelli

Dott. Roberto Del Vecchio

Presidente

membro effettivo

membro effettivo

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Dott. Luca Panfietti, come previsto all'art.12 dello Statuto e assume le funzioni di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, Ing. Giuseppe Lazzerini, che accetta l'incarico.

IL PRESIDENTE

alle ore 15.30 accertata e constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno.

Si dichiara aperta la seduta e si avviano i lavori passando quindi all'esame dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno.

...omissis...

6) Indizione gara d'appalto relativamente all'affidamento dell'“Accordo quadro per la manutenzione straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si rendono disponibili e da riassegnare, gestiti da E.R.P. Massa Carrara S.p.A.” - D.L.28.03.2014 n° 47 convertito con modifiche della L.23.05.2014 n.80 recante "Misure Urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015"1 DECRETO –ADOZIONE 21040 DEL 20/12/2018 ;

...omissis...

Dopo discussione da parte dei presenti

PREMESSO:

-che l'art. 32 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede - prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici – la redazione di apposita determina a contrarre da parte della Stazione Appaltante, in conformità ai propri ordinamenti;

-che per la procedura di cui al punto 7) dell'ordine del giorno è stato nominato, il Geom. Ezio Filippi - ai sensi dell'art. 31 comma 1 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. quale Responsabile Unico del Procedimento;

-che è competenza dell'Amministrazione approvare gli atti progettuali oggetto di procedura di gara e individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ai sensi dell'art. 32 c. 2 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-che il valore del presente accordo quadro, relativo agli interventi di manutenzione straordinaria presso gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nei comuni della Provincia di Massa Carrara che si renderanno disponibili e da riassegnare nel corso di vigenza dell'accordo quadro stesso, è pari a € 127.773,93 (centoventisettemilasettecentosettantatre/93) di cui € 122.662,97 (centoventiduemilaseicentosessantadue/97) per lavori e € 5.110,96 (cinquemilacentodieci/96) quali oneri di sicurezza;

-che il valore del presente appalto è puramente indicativo, in quanto:

-l'importo è stato calcolato sulla base degli interventi eseguiti nel corso degli anni precedenti;

-gli interventi di cui al C.S.A. non possono essere predeterminati nella quantità e nell'importo, in quanto derivanti da alloggi che si rendono disponibili durante la vigenza del presente accordo;

-è calcolato in funzione degli interventi di manutenzione straordinaria che si renderanno necessari nell'arco di vigenza dell'Accordo, pertanto il valore effettivo della prestazione potrà essere inferiore, in funzione degli interventi che saranno realizzati - con ordinativi di lavoro mediante verbale consegna dei lavori - e della successiva ed effettiva contabilizzazione dei lavori stessi;

-che il criterio di scelta del contraente è il minor prezzo, ovvero l'aggiudicazione avverrà nei confronti dall'operatore economico offerente il miglior ribasso percentuale unico da applicare, all'elenco prezzi unitari, posto a base di gara;

-che i lavori appartengono alla categoria prevalente OG1 classifica I e alla categoria scorporabile OS30, pertanto, i lavori riconducibili a quest'ultima categoria devono essere eseguiti da parte di operatori economici in possesso

della relativa attestazione SOA, oppure aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, o presentare offerta in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario in quanto la quota di subappalto di tali lavorazioni non può superare il 30% della categoria stessa;

-che sono presenti altresì lavorazioni appartenenti alle categorie OS28 e OS3 i cui lavori devono essere eseguiti da parte di operatori economici in possesso della relativa attestazione SOA, oppure aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, subappaltabili al 100% ma tale quota incide sulla percentuale complessiva subappaltabile, pari al 40%;

-che i lavori di cui al presente accordo quadro trovano copertura finanziaria nel D.L.28.03.2014 n° 47 convertito con modifiche della L.23.05.2014 n.80 recante "Misure Urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015" 1 DECRETO – ADOZIONE 21040 DEL 20/12/2018;

-che ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto di cui alla presente determina ha per oggetto la sola esecuzione delle opere;

-che ai sensi dell'art. 3 del decreto sopra citato, i contratti di cui alla presente determina sono stipulati a misura;

-che la durata presunta dell'accordo quadro è di 8 mesi, decorrente dalla sottoscrizione dell'accordo quadro;

-che per la procedura saranno invitati – ex art. 36 c. 2 lett. c) d.lgs. 50/2016 n. 3 (tre) operatori economici, individuati, ove possibile all'interno degli elenchi predisposti dalla Stazione Appaltante;

- **Richiamato** il Regolamento interno delle gare e dei contratti di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., approvato con decisione del Consiglio di Amministrazione del 25.10.2019.

Tutto ciò premesso all'unanimità dei presenti

**Il Consiglio di Amministrazione
Delibera
(n. 13 del 3 Marzo 2020)**

1) DI RICORRERE all'affidamento ex art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite invito di n. 3 (tre) operatori economici, individuati all'interno degli elenchi predisposti dalla Stazione Appaltante;

2) DI STABILIRE quale criterio di scelta del contraente il minor prezzo, ovvero l'aggiudicazione avverrà nei confronti dall'operatore economico offerente il miglior ribasso percentuale unico da applicare, all'elenco prezzi unitari, posto a base di gara;

3) DI PRENDERE ATTO, come da premesse alla presente determina:

3.a. che il valore del presente accordo quadro, relativo agli interventi di manutenzione straordinaria presso gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nei comuni della Provincia di Massa Carrara che si renderanno disponibili e da riassegnare nel corso di vigenza dell'accordo quadro stesso, è pari a € 127.773,93 (centoventisettemilasettecentosettantatre/93) di cui €

122.662,97 (centoventiduemilaseicentosessantadue/97) per lavori e € 5.110,96 (cinquemilacentodieci/96) quali oneri di sicurezza;

3.b. che il valore del presente appalto è puramente indicativo, in quanto:

-l'importo è stato calcolato sulla base degli interventi eseguiti nel corso degli anni precedenti;

-gli interventi di cui al C.S.A. non possono essere predeterminati nella quantità e nell'importo, in quanto derivanti da alloggi che si rendono disponibili durante la vigenza del presente accordo;

-è calcolato in funzione degli interventi di manutenzione straordinaria che si renderanno necessari nell'arco di vigenza dell'Accordo, pertanto il valore effettivo della prestazione potrà essere inferiore, in funzione degli interventi che saranno realizzati - con ordinativi di lavoro mediante verbale consegna dei lavori - e della successiva ed effettiva contabilizzazione dei lavori stessi;

3.c. che i lavori appartengono alla categoria prevalente OG1 classifica I e alla categoria scorporabile OS30, pertanto, i lavori riconducibili a quest'ultima categoria devono essere eseguiti da parte di operatori economici in possesso della relativa attestazione SOA, oppure aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, o presentare offerta in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario in quanto la quota di subappalto di tali lavorazioni non può superare il 30% della categoria stessa;

3.d. che sono presenti altresì lavorazioni appartenenti alle categorie OS28 e OS3 i cui lavori devono essere eseguiti da parte di operatori economici in possesso della relativa attestazione SOA, oppure aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, subappaltabili al 100% ma tale quota incide sulla percentuale complessiva subappaltabile, pari al 40%;

3.e. che i lavori di manutenzione straordinaria di cui al presente accordo quadro trovano copertura finanziaria nel D.L.28.03.2014 n° 47 convertito con modifiche della L.23.05.2014 n.80 recante "Misure Urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015" 1 DECRETO – ADOZIONE 21040 DEL 20/12/2018;

3.f. ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., gli appalti di cui alla presente determina ha per oggetto la sola esecuzione delle opere;

3.g. ai sensi dell'art. 3 del decreto sopra citato, i contratti di cui alla presente determina sono stipulati a misura;

3.h. la durata presunta dell'accordo quadro è di 8 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso;

4) DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza all'Ufficio Segreteria Generale e Appalti e all'Ufficio Segreteria Tecnica e Verifica Progetti.

La presente determinazione è da considerarsi immediatamente esecutiva.

...omissis...

IL PRESIDENTE

null'altro essendovi da deliberare, alle ore 16.50 toglie l'adunanza.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Ing. Giuseppe Lazzerini)

IL PRESIDENTE

(Dott. Luca Panfietti)